

COMUNE DI ORTUERI

Provincia di Nuoro

REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI A SEGUITO DI ACCERTAMENTO O LIQUIDAZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 05.11.2021

Sommario

- Art.1 Oggetto e finalità del Regolamento**
- Art.2 Ambito di applicazione del regolamento**
- Art.3 Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione**
- Art.4 Modalità e termini di presentazione della domanda**
- Art.5 Procedimento**
- Art.6 Provvedimento di concessione o diniego**
- Art.7 Interessi**
- Art.8 Disposizioni finali ed entrata in vigore**

Art.1
Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare le rateizzazioni di pagamento dei carichi arretrati di entrate tributarie ed extra tributarie, in attuazione della Legge 27.12.2019 n.160.

Art.2

Ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria ed extra tributaria e in genere:
 - avvisi di accertamento siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
 - ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910 od analoghi strumenti di riscossione coattiva diretta, eventualmente previsti da norme di legge.
2. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune, anche unitariamente e contestualmente emanati e notificati per più anni, può chiedere con apposita istanza la rateizzazione dei versamenti del relativo debito tributario.
3. Le rateizzazione non può essere accordata:
 - quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 100,00;
 - quando è già stata avviata la riscossione coattiva con la notifica del primo provvedimento relativo a tale procedura;
 - quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ai sensi dell'art.4, comma 10, del presente regolamento
4. Relativamente alle entrate di natura patrimoniale, sia per le somme già accertate che per le somme in corso di accertamento, il contribuente può chiedere la rateizzazione del debito quando il totale della somma (anche cumulativa) non sia inferiore ad euro 100,00.
5. Il presente Regolamento è valido per ogni Settore dell'Ente ad esclusione degli oneri in materia di edilizia che sarà disciplinato con Regolamento specifico.
6. Competente all'applicazione del presente regolamento è il Funzionario Responsabile del tributo e il Responsabile dell'entrata di cui si chiede la rateizzazione.

Art. 3

Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e viene applicato in situazioni di obiettiva difficoltà economica a richiesta del contribuente. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una temporanea carenza di liquidità finanziaria che può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa per crisi economiche settoriali locali, in calamità naturali e sanitarie.
2. Il carico dei tributi e tariffe arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e

spese, è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di quarantotto rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a 100,00 euro secondo il seguente schema:

- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - da euro 100,01 a euro 500,00 fino a tre rate mensili;
 - da euro 500,01 a euro 1.000,00 fino a sei rate mensili;
 - da euro 1.000,01 a euro 2.000,00 fino a dodici rate mensili;
 - da euro 2.000,01 a euro 4.000,00 fino a diciotto rate mensili;
 - da euro 4.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;
 - da euro 6.000,01 a euro 10.000,00 fino a trentasei rate mensili;
 - da euro 10.000,01 a euro 20.000,00 fino a quarantadue rate mensili;
 - oltre euro 20.000,00 fino a quarantotto rate mensili.
3. In caso di comprovato peggioramento della situazione relativa a posizioni già rateizzate, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di quarantotto rate.
 4. Per gli importi superiori a € 4.000,00 l'accoglimento della domanda di rateizzazione è subordinata alla presentazione di garanzia fideiussoria pari all'importo del debito rateizzato e dovrà contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e deve essere attivabile a semplice richiesta del Comune di Ortueri, anche in caso di contestazioni da parte del debitore garantito.
 5. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente Regolamento, ai fini della sola garanzia, il limite di cui al comma 4 deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.
 6. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti alla medesima entrata e della medesima tipologia; in tal caso le soglie d'importo di cui al comma 2 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.

Art.4

Modalità e termini di presentazione della domanda

1. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di rateizzare, deve presentare specifica e motivata domanda che dovrà contenere:
 - a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
 - b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario o patrimoniale (avviso di pagamento, avviso di accertamento);
 - c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito.
2. Per domande relative a debiti superiori a 2.000,00 euro la rateizzazione verrà concessa, solo dopo aver accertato la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, dietro presentazione della

seguente documentazione:

- a) **per le persone fisiche:** l'attestazione ISEE ordinario o corrente con ISR((Indicatore della situazione economica equivalente)) pari o inferiore a 28.000,00, per importi superiori è possibile produrre la documentazione utile a comprovare la precaria situazione reddituale conseguente a condizione lavorativa (es. CIGS, mobilità), situazione familiare (malattie di componenti il nucleo familiare o qualunque altro evento che coinvolga i componenti il nucleo familiare che possa pregiudicare la stabilità finanziaria) e/o situazioni sopravvenute che determinino una imprevista e temporanea situazione di difficoltà finanziaria. ed ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento;
 - b) **per le ditte individuali e Società:** documenti aziendali da cui è possibile rilevare la situazione di obiettiva difficoltà, quali situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriale o locali, personale in CIGS ed ogni ulteriore elemento utile per comprovare la temporanea carenza di liquidità finanziaria.
3. La domanda deve essere indirizzata all'ufficio del Comune competente in materia di gestione dell'entrata di cui si chiede la rateizzazione, può essere consegnata direttamente dal richiedente allo sportello del Protocollo generale, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica di un documento d' identità.
 4. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini di prescrizione per la presentazione di ricorso in sede giudiziaria avverso l'avviso stesso. La prima rata deve essere versata, di norma, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso. Sulle rate seguenti sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
 5. La domanda di rateizzazione, in caso di avviso di accertamento definitivo e non impugnato, deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva che coincide con la notifica del primo provvedimento relativo a tale procedura. In tale ipotesi la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di emissione dell'avviso di accertamento. Il periodo di dilazione decorre dalla data di definitività dell'atto di accertamento, pertanto la relativa rateizzazione potrà essere accordata solo per il periodo che ancora residua rispetto al limite massimo di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Regolamento.
 6. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale derivante da riscossione coattiva non ancora definitiva, deve essere presentata entro i termini di definitività della stessa e la prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla sua notifica; sulle rate seguenti sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
 7. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale derivante da riscossione coattiva già divenuta definitiva, deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive e la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati a decorrere dal giorno successivo rispetto a quello già considerato in sede di formazione dell'ingiunzione

fiscale.

8. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di due rate anche non consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima, e l'intero importo residuo comunque non versato è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva.
9. Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.
10. Per tutti i casi sopra esposti, le eventuali spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate sono a carico del contribuente beneficiario della dilazione.

art. 5 **Procedimento**

1. L'istruttoria viene compiuta dal Responsabile dei Tributi o dal Responsabile dell'entrata Patrimoniale o da un loro incaricato. Nel corso dell'istruttoria egli verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.
2. I soggetti di cui al comma 1, possono a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine indicato nell'atto.
3. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza della dilazione e/o rateizzazione del debito.
4. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla Legge 445/2000 sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 403/98.

art. 6 **Provvedimento di concessione o diniego**

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda il Responsabile di ogni singola entrata comunale adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
2. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla rateizzazione.
3. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.

4. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati direttamente all'indirizzo in posta ordinaria o via e-mail al contribuente

art. 7

Interessi

1. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.
2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.

art.8

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Sono abrogate le analoghe disposizioni eventualmente contenute in altri Regolamenti comunali in materia di rateizzazione di pagamento di tributi e tariffe arretrati. Le eventuali rateizzazioni già concesse ed ancora in corso continuano a seguire le precedenti disposizioni.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.